



La Riforma del lavoro Sportivo

Le Tappe ed i contenuti della Riforma

Damiano Lembo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Componente Commissione Società e Associazioni Sportive
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

La Tappe della Riforma

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86



DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 n. 36

riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

LEGGE 8 AGOSTO 2019 , n. 86

Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonchè del rapporto di lavoro sportivo.

- ✓ riconoscimento **del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea**, nonchè del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo **sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico**;
- ✓ individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, **della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara**, senza alcuna distinzione di genere, **indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

IL CONTESTO NORMATIVO ANTE RIFORMA

- Fino al 2019 di riforma dello sport il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91/1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla prevedeva per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.
- Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo e d'impresa. Tale inquadramento ha portato gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) a ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.
- La mancanza di una disciplina sostanziale continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento dei collaboratori sportivi, causando numerosi contenziosi.

IL CONTESTO NORMATIVO ANTE RIFORMA

La Corte di Cassazione, infatti, con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non possano essere riconosciuti.

La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (sentenza 11 aprile 2000, caso Deliège).

I Correttivi

DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 5 ottobre 2022 n.163)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 gennaio 2023



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n.198/2022 convertito in L.24.02.2023)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 luglio 2023



***Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 –
«Correttivo bis»***

Associazioni e società sportive dilettantistiche

FORMA GIURIDICA:

Gli enti sportivi potranno assumere la forma di:

- 1) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del c.c..
- 2) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato.
- 3) Società di capitali e cooperative cui al libro V titolo V e VI del c.c.
- 4) Enti del Terzo Settore, che esercitano, come attività d'interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche

Associazioni e società sportive dilettantistiche

FORMA GIURIDICA:

- 1) Nella denominazione sociale dovrà essere indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
- 2) Devono affiliarsi annualmente a una o più FSN, DSA, EPS
- 3) Gli enti sportivi potranno assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore
- 4) In tal caso le norme del decreto saranno applicabili in quanto compatibili

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

- 1) Clausole obbligatorie:
- 2) Moltissime analogie con art 90 legge 289/2002
- 3) Denominazione
- 4) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- 5) L'attribuzione della legale rappresentanza
- 6) L'assenza di fine di lucro, ai sensi dell'art. 7

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Clausole obbligatorie:

- 5) Le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- 6) L'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari,
- 7) le modalità di scioglimento dell'associazione
- 8) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

Oggetto sociale:

l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

Novità e criticità:

- Esercizio in via stabile e principale....

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

Oggetto sociale:

➤ Esercizio in via stabile e principale....

Va analizzato con riferimento anche all'art. 9 - mutuato dal Terzo Settore:

«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, e che siano alle stesse strettamente connesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

“I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”

- **quindi non costituiscono attività diverse**
- alle asd/ssd, che non siano anche enti del Terzo Settore, sono quindi precluse altre attività (culturali...) non strettamente connesse alle attività principali, pena la cancellazione dal Registro
- Valutare opportunità d’ingresso nel Terzo Settore

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro»

« Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio»

Principio confermato

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro»

- Estensione del divieto di distribuzione indiretta degli utili oltre che a «soci ed associati» anche a « lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto»
- Per l'individuazione delle categorie e dei parametri si rimanda alla normativa del Terzo Settore (art. 3 Dlgs 112/2017)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro» - distribuzione di utili

Per gli enti sportivi costituiti in forma di società, viene prevista l'opportunità di:

- Destinare una quota degli utili (inferiore al 50%) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell'indice ISTAT);
 - Distribuire utili ai soci (nella misura di cui sopra), anche tramite aumento gratuito del capitale o emissione di strumenti finanziari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.
 - La percentuale è aumentata dal 50 all'80% per chi gestisce piscine, palestre o impianti sportivi
- Attenzione: per beneficiare della “decommercializzazione “ ex art 148 TUIR e art 4 comma 4 DPR 633/72, non si potrà usufruire di quanto sopra

Associazioni e società sportive dilettantistiche

INCOMPATIBILITA' DI CARICHE (ART. 11)

Differenze con previgente normativa

“E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI“

Le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021 – Adeguamento degli statuti

Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per l'adeguamento dello statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, prevedendo nell'oggetto sociale "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica" ed eventualmente "l'esercizio di attività strumentali e secondarie" rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d'ufficio dell'ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).





Titolo V: Disposizioni in materia di lavoro sportivo



Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

VOLONTARI E LAVORATORI IN AMBITO SPORTIVO

- Dal 1 luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

- Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.



LAVORATORE


colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta.

LAVORATORE
SPORTIVO
AUTONOMO

SPORTIVO
DIPENDENTE

CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE





I LAVORATORI SPORTIVI

Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente commissione Società e Associazioni Sportive
ODCEC Roma

TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

**Collaborazione coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)**


È lavoratore sportivo **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo *a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo*.

È lavoratore sportivo ogni **altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali .

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

NON E' LAVORATORE SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie


Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione i

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti delle singole Federazioni

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

LAVORATORE SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO



SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione

Si tratta di **presunzione relativa**  **ammette la prova contraria**

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E
FISCALE
DEL LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO**

SINTESI

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

Fino a 5.000 euro
esenzione da IRPEF e INPS

da 5.001 a 15.000
si versano (solo) i
contributi INPS, legge
335/95

superati i 15.000 si
pagano sia i contributi Inps
che l'irpef, con le aliquote
ordinarie e relative
addizionali

Trattamento Pensionistico

- Il trattamento pensionistico del lavoro sportivo è regolamentato dall'art. 35 del decreto legislativo 36/2021 che tratta di:



CO.CO.CO E PARTITA IVA LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- **FRANCHIGIA DI € 5.000**

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a **€ 5.000,00** e fino ad un massimale, (attualmente di € 105,014,00)

Le aliquote contributive sono:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

- I contributi assistenziali (c.d. minori) **si calcolano integralmente** sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI INPS

• Esempio 25% + 2,03% :

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

• Esempio 24%:

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

CHIARIMENTO FRANCHIGIA PER L'ANNO 2023

Art.51 co. 1 bis Decreto Correttivo

L'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 2023 di € 15.000,00, fermo restando che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67 lett. m) la non imponibilità resta ad € 10.000,00. Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».

IRAP

CON IL CORRETTIVO BIS

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00 esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di euro 85.000,00, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



TRATTAMENTO ASSICURATIVO

Trattamento Assicurativo

L'articolo 1 comma 27 lettera b) del Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha escluso la copertura assicurativa INAIL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, il “correttivo bis” ha modificato il comma 3 dell’art. 34 del Decreto legislativo 36/2021 stabilendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.



LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile»

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo**:

- l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

Titolo V: Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 29 Prestazioni dei volontari



PRESTAZIONE DEI VOLONTARI - ART. 29 D. LGS. 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, il CONI, **il CIP e la società Sport e salute s.p.a.**, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità **dei volontari**. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive **dei volontari** di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
3. Le prestazioni sportive **di volontariato** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI SPORTIVI

- Abrogazione della figura dell'amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui che svolge l'attività a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate.
- Rimborso delle spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
- Esclusivamente spese documentate relative al vitto, al viaggio (comprese indennità chilometriche), al trasporto e all'alloggio.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore

Correttivo-bis: Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI, fermo restando che l'Ente Sportivo /ASD, SSD, FSN ecc..), possa prevedere importi inferiori.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume invece rilevanza la sede dell'organismo erogatore.



Sei in [Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi online](#) / **Costi chilometrici**

Costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Con questo servizio è possibile trovare:

- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2018)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta (dal 2000)

Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.

[Vai al servizio](#)

PREMI DI CLASSIFICA



Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

I premi:

- non si cumulano con i compensi sportivi
- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
- E' POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI

Premi di Convocazione e partecipazione

Agli Atleti ed ai Tecnici possono essere erogati premi anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

E' POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI.





**REGISTRO NAZIONALE DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**

**ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI
CONNESSE AL LAVORO SPORTIVO**

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dal 31 agosto 2022, presso il Dipartimento per lo sport, è stato istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



Per venire incontro all'esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport.



Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

Dipartimento per lo sport | **SPORT E SALUTE**

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A _____

_____ con validità fino al **31/12/2022**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.



ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SOGGETTO	SCADENZA
<u>Comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro</u>	Possibilità di effettuare la comunicazione tramite il Registro ove è presente la funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego	Co.co.co. sportivi	30mo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto
		Direttori di Gara – indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti della disciplina sportiva di riferimento	Comunicazione con cadenza trimestrale Designazione entro 10 giorni dalla manifestazione In attesa di sviluppo della piattaforma RAS



**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
<p><u>Comunicazione UNIEMENS all'Inps</u></p>	<p>Prevista la possibilità per le asd di tale funzione nel Registro</p>	<p>Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023</p>



**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
Liquidazione contributi previdenziali	<p>Possibilità del calcolo dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.</p> <p>E' inoltre prevista la funzione di aggiornamento del LUL (Libro unico del Lavoro).</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione irpef (euro 15.000) è obbligatoria l'emissione del cedolino paga. Al momento non si prevede tale funzionalità sul Registro.</p>	<p>I contributi previdenziali eventualmente dovuti dovranno essere versati con F24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.</p> <p>Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023</p>

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

test_socia

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023S00002478	MARCO1	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO	Cessazione	22/06/2023 18:50

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

< 1 >

✓ Inviata ✗ Errore ✎ Bozza

📄 Comunicazione Obbligatoria ↻ Rettifica ✖ Annullamento

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

The screenshot displays the 'Dati di invio' (Submission Data) section of the UNILAV registration interface. The top navigation bar includes a back arrow, a 'Codice' field with a pencil icon, a document icon for 'Tipo richiesta' (Inizio - Comunicazione Obbligatoria), and a user profile icon for 'Lavoratore' (DBN). Below the navigation bar, there are five tabs: 'Dati di invio' (active), 'Datore di lavoro', 'Legale rappresentante', 'Lavoratore', and 'Rapporto'. The main form area contains several input fields: 'Codice comunicazione', 'Tipo comunicazione*' (set to 'Comunicazione Obbligatoria'), 'Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se ...)' (set to '-'), 'Tipo richiesta*' (set to 'Inizio'), 'Data invio' (set to '24 / 06 / 2023'), and 'Email soggetto che ha effettuato la comunicazione'. At the bottom, there are two buttons: a green 'Salva' button and a white 'Salva e invia' button with a green arrow icon.

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023



Nel Registro possono essere dichiarati soltanto i Lavoratori Sportivi – co.co.co.



Non possono essere dichiarati gli amministrativi gestionali per i quali restano le normali modalità di comunicazione nel portale del Ministero del Lavoro



Per i Lavoratori Sportivi - co.co.co. – al momento non è possibile comunicarli in modo ordinario nel portale del Ministero del Lavoro in quanto in via di aggiornamento,

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico

Nel Correttivo bis sono previste delle modifiche riferite ai Direttori di Gara

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e che operano come lavoratori sportivi nel settore dilettantistico sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate dalla FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, anche per le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività, l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI



Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1.

L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

SI RICORDA CHE LA SICUREZZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' SPORTIVA E' GIA' PREVISTA, NULLA E' VARIATO RISPETTO AL PASSATO

MINORI E LAVORO SPORTIVO

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

MINORI E LAVORO SPORTIVO

Si ricorda che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

Con il correttivo bis

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e di successiva riaffiliazione

I Dipendenti Pubblici

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza a titolo di volontariato.

Nel caso in cui operassero a titolo oneroso dovranno essere espressamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza ed a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.



I Dipendenti Pubblici

Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CON IL CORRETTIVO BIS

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.



La Riforma dello Sport

Le altre novità

Sede sociale e destinazione d'uso

In analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della a.s.d. o s.s.d., indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statuario e non abbiano carattere produttivo.



Imposta di registro per adeguamento statuti

Viene introdotta l'esenzione dall'imposta di registro qualora l'ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.



Misure di sostegno: contributo per a.s.d. e s.s.d.

Viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio – ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000.

Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.




Esclusione Irap compensi inferiori a euro 85.000

Viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro.

Le modifiche apportate al d.lgs. 39/2021

La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche: viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per il conseguimento della personalità giuridica. Il notaio potrà attestare una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro o, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell'integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



L'abolizione del modello EAS

Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.